REGOLAMENTO (CE) N. 2490/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1994

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1913/92 e (CEE) n. 2255/92, recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine e in animali maschi da ingrasso, sia in riproduttori di razza pura;

considerando che, in attesa di informazioni complementari, i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1913/92 [3] e (CEE) n. 2225/92 [4], modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/94 [5], soltanto per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1994; che in base alle informazioni ricevute è opportuno fissare i quantitativi relativi a tutto il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995; che tali quantità comprendono quelle fissate per il suddetto trimestre; che gli aiuti indicati nell'allegato III del presente regolamento sono inferiori a quelli precedentemente fissati per il trimestre luglio-settembre 1994 e possono quindi applicarsi soltanto a partire dal 1° ottobre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2255/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

3. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Tuttavia, gli aiuti indicati nell'allegato III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.
[4] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37.
[5] GU n. L 191 del 5. 7. 1994, pag. 18.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	3 000
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	2 500 »

ALLEGATO II

« ALLEGATO I

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per Madera, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali (per capo)
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	2 000 »

ALLEGATO III

« ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1) :	1 150	500

SECONDA PARTE

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1) :	200	650

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »